



COMUNE DI APOLLOSA

Provincia di Benevento



S. I. A. D.

Strumento comunale d'Intervento per l'Apparato Distributivo

redatto ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale della Campania n. 7/2020

"Testo Unico sul commercio"

C

Regolamento per le attività commerciali

Lettera

Contenuto

Sindaco

Avv. Danilo PARENTE

RUP

Ing. Walter ESPOSITO

Progettista

Arch. Massimiliano D'AMELIO

data redazione: Giugno 2024

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e principi

1. Lo Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), costituisce lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali.
2. Esso è approvato in conformità allo strumento urbanistico generale e nel rispetto delle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili.
4. Il SIAD persegue le seguenti finalità:
 - a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, nell'ambito di progetti di valorizzazione e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;
 - b) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
 - c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio;
 - d) promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale;
 - e) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;
 - f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale.
5. Il SIAD non contiene le seguenti restrizioni:

- a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
- c) la determinazione di contingenti o di parametri commerciali comunque definiti per l'insediamento delle attività;
- d) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- e) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
- f) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- g) l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;
- h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

6. Il SIAD dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, ai sensi della disciplina vigente, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
7. Il regime amministrativo volto a sottoporre ad autorizzazione le attività commerciali è giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità, riferito esclusivamente alle materie di ambiente, di edilizia, di urbanistica, di tutela della sanità pubblica, di tutela della pubblica sicurezza, di tutela dei lavoratori e di tutela dell'incolumità delle persone.

Art. 2 – Elaborati del SIAD

1. Il SIAD è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) planimetria che rappresenta la localizzazione delle previsioni commerciali;
 - b) relazione giustificativa delle scelte operate;
 - c) regolamento per le attività commerciali;
 - d) planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
 - e) stralcio delle norme tecniche d'attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico;
 - f) planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA.

Art. 3 Procedura di approvazione ed entrata in vigore

1. Il consiglio comunale, prima dell'approvazione del SIAD, acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
2. Il SIAD è sottoposto, dopo l'approvazione del comune, al visto di conformità della competente struttura amministrativa regionale rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende favorevolmente apposto. Il SIAD è esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
3. Le domande per l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, nei comuni dove non è vigente il SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dal presente testo unico.

Art. 4 Limiti applicativi

1. Il presente SIAD non si applica a:
 - a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con le limitazioni previste nell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano le attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);
- e) agli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico;
- h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- i) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni;
- l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o di altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

CAPITOLO II - COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Art. 5 Classificazione degli esercizi commerciali

1. Ai sensi della L.R. della Campania n.7/2020, si intendono per attività commerciali:
 - a) il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;
 - b) il commercio all'ingrosso;
 - c) il commercio su aree pubbliche;
 - d) la somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - f) la distribuzione dei carburanti per autotrazione.

5

Art. 6 Definizioni

1. Si intendono per:
 - a) commercio al dettaglio: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;
 - b) commercio su aree private: il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
 - c) mercato su area privata: l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;
 - d) superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse intese quali superficie oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti e,

anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita;

e) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati, essendo Apollosa un comune con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;

f) medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.500 metri quadrati, essendo Apollosa un comune con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti;

g) grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati essendo Apollosa un comune con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti;

h) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;

i) parco commerciale: l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;

l) outlet: l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;

m) factory outlet center: l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;

n) attività commerciali temporanee: l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP di una

dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.

Art. 7 Classificazione degli esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali sono classificati nel modo seguente:
 - a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita non superiori a 150 metri quadrati;
 - b) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 5, lettera f);
 - c) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita non superiori a 1500 metri quadrati;
 - d) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
 - e) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
 - f) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
 - g) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno otto esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
 - h) G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno dodici esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
 - i) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;

l) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

m) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno venti, la cui singola superficie non supera 70 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 3.000 metri quadrati, essendo Apollosa un comune con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti.

2. Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Art. 8 Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. L'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, commi 1,2,3,4,5,, del decreto legislativo 59/2010.
2. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010

Art. 9 Norme generali per l'insediamento delle strutture commerciali

1. Ai fini della realizzazione degli immobili commerciali, le attività edilizie di attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente si effettuano per il tramite dei titoli autorizzativi, così come prescritti dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PUC.
2. In ogni caso, in tutto il territorio comunale, laddove compatibile con le destinazioni urbanistiche indicate dal PUC, è possibile insediare esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, e grandi strutture di vendita e negli edifici legittimamente già esistenti regolarmente assentiti o condonati.

Art. 10 Norme particolari per aree ed edifici sottoposti a vincoli

1. In tutte le aree e gli edifici sottoposti a vincolo, situati nel territorio del Comune di Apollosa, l'attività di commercio al dettaglio è consentita esclusivamente nei locali aventi conforme destinazione d'uso, nel rispetto delle vigenti norme di tutela.

Art. 11 Interventi di valorizzazione del Centro Storico

1. Il Centro Storico del Comune di Apollosa coincide con quello perimetrato nel vigente PUC. Tutti gli interventi in tale zona sono subordinati al rispetto delle Norme di Attuazione del PUC e del Regolamento Edilizio vigenti.
2. Al fine di valorizzare e salvaguardare le caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali di questa zona con il presente strumento si stabilisce di:
 - a) vietare l'insediamento di attività che implicino, per il loro svolgimento, creazione di eccessivo rumore e/o emanazione di fumi e odori sgradevoli, a meno che non si doti l'esercizio di opportuni sistemi di isolamento acustico e smaltimento dei fumi;
 - b) autorizzare, per gli imperativi interesse generale di incrementare i livelli occupazionali e nel rilancio economico del centro storico, l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato, con superficie di vendita massima di 150 mq;
 - e) esonerare gli esercizi dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale;
 - d) favorire la concentrazione degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale;
 - e) permettere di mantenere aperti gli esercizi sino alle ore 24:00 nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 settembre, a condizione che l'orario globale giornaliero di apertura non sia comunque superiore a tredici ore;
 - f) è consentito:
 1. il cambiamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, al fine di rendere possibile l'apertura o l'ampliamento di esercizi commerciali, purché non si alteri la sagoma e le volumetrie originarie e laddove compatibili con le Norme Tecniche di Attuazione del PUC.
 2. la deroga, per i fabbricati esistenti, dalle norme relative alle altezze interne dei locali da destinare al commercio al dettaglio, purché dette altezze siano, comunque, pari ad almeno, mt. 2,70 e mt. 2,40 per i servizi e per i soli locali a piano terrarealizzati

antecedentemente al 06.08.1967 (entrata in vigore della l 765/1967), la cui altezza è compresa tra mt. 2,40 e 2,70.

Art. 12 Ammissibilità e Compatibilità delle Attività Commerciali in Conformità al Vigente PUC ed alla pianificazione sovracomunale

1. Ai sensi del vigente PUC, nel territorio del Comune di Apollosa è consentita la localizzazione delle strutture commerciali secondo la seguente Tabella di ammissibilità delle attività commerciali.

2.

Zona PUC	EV	MA/M	ME	G1A/M	G1E	G2CQ	G2CI	G2CS	GACP	EMI	MAP
A	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ar	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
B1	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
B2	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
B3	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
C1	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
CP	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
D1	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X
D2	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X
D3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EO	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
EP	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X
ES	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ET	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
F1	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
F2	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	X
F3	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
F4	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
F5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
P1	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

T	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
T1	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
V1	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
V2	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

- X: attività commerciale ammissibile;
 ► O: attività commerciale non ammissibile.

- Ogni operazione di insediamento di attività commerciali deve avvenire nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del PUC e del Regolamento Edilizio vigenti, come adeguate dalla tabella di ammissibilità e compatibilità, secondo, gli indici di edificabilità ivi previsti, nei limiti di altezza e distanza tra fabbricati consentiti, nei limiti di densità edilizia ammessi, nell'osservanza dei rapporti massimi tra insediamenti residenziali ed altre destinazioni, nonché nel rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di tutela paesaggistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
- Sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni derivanti da strumenti di pianificazione urbanistica di carattere esecutivo o di programma già approvati. Nelle zone territoriali omogenee per le quali è stata stabilita l'inammissibilità di una determinata classe dimensionale di attività commerciali, non sono autorizzabili né l'apertura, né il trasferimento di detti esercizi di vendita, così come, in dette zone, non è autorizzabile l'ampliamento di un negozio esistente, di altra tipologia dimensionale, che trasformi il negozio in un esercizio commerciale di classe comunque superiore.
- E' consentito, utilizzare le aree e i locali di proprietà esclusiva, sottostanti agli edifici residenziali, per la realizzazione di nuove attività commerciali o di servizio.

Art. 13 Esercizi di vicinato- EV

- L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione. In particolare, possono essere ubicati

nelle zone A-AR-B1-B2-B3-C1-CP-D1-D2-D3-EO-EP-ES-ET-F1-F2-F3-F4-P1-T-T1-V1-V2.

Art. 14 Procedure amministrative per l'apertura di un esercizio di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa (non superiore a 150 metri quadrati) , la riduzione della superficie di vendita, nonché la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della L.R. 7/2020, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 della L.R. 7/2020.
2. Per la formazione del titolo abilitativo, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. 7/2020;
 - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dal SIAD per gli esercizi di vicinato.
3. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.
4. La Segnalazione certificata di Inizio Attività sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato dell'interessato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,

all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al precedente periodo. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Art. 15 Medie strutture di vendita- M/AM ed ME

1. L'insediamento delle medie strutture di vendita è ammesso nelle zone territoriali omogenee comunali riportate nella tabella di ammissibilità e cioè nelle zone B3-C1-D1-D2-D3-F2-T.

Art. 16 Procedure amministrative per l'apertura delle Medie strutture di vendita

2. Il presente SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento delle medie strutture di vendita.
3. Ai sensi della legge 241/1990 si stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande relative alle medie strutture di vendita, entro

il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego. Il termine è incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

4. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della L.R. 7/2020, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 della L.R. 7/2020 e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B della L.R. 7/2020
5. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, se concorrono le seguenti condizioni:
 - a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
 - b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
 - c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
 - d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;
 - e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.
6. Fatto salvo il rispetto delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 5 lettera f).
7. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza del SIAD.
8. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 17 Grandi strutture di vendita- G1A/M- G1E-G2CQ- G2CI-G2CS e GACP

1. L'insediamento delle grandi strutture di vendita è ammesso nelle zone territoriali omogenee comunali riportate nella tabella di ammissibilità. In particolare:
 - a G1A/M nelle zone D1-D2 e D3;
 - b G1E nelle zone D1-D2 e D3;
 - c G2CQ nelle zone D1-D2 e D3;
 - d G2CI nelle zone D1-D2 e D3;
 - e G2CS nella zona D3;
 - f G2CS nella zona D3;
 - g GACP nella zona D3.

Art. 18 Procedure amministrative per l'apertura delle Grandi strutture di vendita

1. . L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, la riduzione di un settore merceologico, nonché la cessazione o il subingresso nella attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 della L.R. 7/2020.
2. L'istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie è presentata al SUAP competente, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato B della L.R. 7/2020 e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione.
3. Il SUAP, verificata la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal SIAD indice, nel rispetto della normativa vigente, la Conferenza di servizi nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge 241/1990.
4. La Conferenza di servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita di cui al presente testo unico e al rispetto dei requisiti minimi in esso fissati. È sempre necessario il parere favorevole del rappresentante della Regione.
5. L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente, ai comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in

relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, per la formulazione di eventuali osservazioni.

6. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale in caso di inerzia del soggetto richiedente.
7. Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all'osservanza:
 - a) delle disposizioni del decreto legislativo 42/2004, delle norme in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dalla L.R. 7/2020;
 - b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;
 - c) della superficie di vendita massima autorizzabile;
 - d) del positivo riscontro dei parametri di valutazione di cui all'articolo 29 della L.R. 7/2020;
 - e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime di cui all'articolo 34 della L.R. 7/2020;
 - f) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi della L.R. 7/2020;
 - g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;
 - h) in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori.
8. Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in Conferenza dei servizi:
 - a) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;
 - b) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita
 - c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2;
 - d) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;
 - e) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita;

- f) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;
 - g) la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura.
9. Fatta salva la facoltà per l'istante di chiedere l'esame in Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco di cui al comma 8 sono esaminate esclusivamente dal SUAP competente per territorio, nel rispetto del SIAD e delle prescrizioni previste dal presente testo unico.
10. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell'impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti. Resta fermo il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo.
11. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, nel rispetto delle scelte di localizzazione del SIAD, ed è effettuata a mezzo della SCIA, se concorrono le seguenti condizioni:
- a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
 - b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie di vendita, se maggiore;
 - c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
 - d) è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo lavorativo, anche attraverso un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o da concentrare.

12. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 7 dell'art. 28 della L.R. 7/2020:
 - a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il 10 per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;
 - b) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienico- sanitario;
 - c) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.
13. Le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del 10 per cento della superficie di vendita autorizzata.
14. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 19 Parametri di valutazione per l'insediamento delle Grandi strutture di vendita

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:
 - a) studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;
 - b) studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale ha sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico

abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;

c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;

d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporta, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;

e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa è tradotta in servizio per il cliente;

f) piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del 30 per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti e le ristrutturazioni edilizie, anche se effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

Art. 20 Caratteristiche dei locali commerciali

1. Gli esercizi commerciali, singoli o associati, con superficie di vendita superiori ai limiti dimensionali degli esercizi di vicinato (150 metri quadrati) sono dotati, ad uso della clientela, di almeno un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini ed uno per i soggetti portatori di handicap.
2. Le medie strutture di vendita con la superficie di vendita almeno pari a 1.000 metri quadrati e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda almeno pari a 1.500 metri quadrati, nonché i mercati in area privata di superficie complessiva di vendita almeno pari a 5.000 metri quadrati assicurano:
 - a) la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi,

parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona;

b) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commerciale e nelle pertinenze, nonché di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.

3. Le grandi strutture di vendita al dettaglio garantiscono al pubblico i servizi minimi di seguito indicati per ciascuna tipologia di struttura:

a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:

- 1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;
- 2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
- 3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;
- 4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;
- 5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;
- 6) almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela;

b) Grande struttura di vendita G2 CI:

- 1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;
- 2) almeno un pubblico esercizio di alimenti;
- 3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;
- 4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;
- 5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;
- 6) almeno quattro attività artigianali;
- 7) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela;

c) Grande struttura di vendita G2 CS-G ACP:

- 1) spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza;
- 2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione alimenti;
- 3) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;
- 4) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;
- 5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;
- 6) almeno quattro attività artigianali;

- 7) agenzia di viaggi e turismo;
- 8) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela.
4. I parchi commerciali e le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione con superficie di vendita nel complesso pari ad almeno 10.000 metri quadrati assicurano:
- a) un sistema di raccolta di almeno il 20 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni, come l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non è richiesta l'acqua potabile;
- b) la dotazione di una classificazione energetica, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009, n. 39540 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), uguale o superiore alla classe energetica globale C.
5. Gli esercizi commerciali di vendita garantiscono il pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo di POS.

Art. 21 Aree di parcheggio degli esercizi commerciali

1. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e dei mercati su area privata è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente:

Tipologia dell'esercizio	Coefficiente
M A/M	1,5
ME	1,0
G1 A/M	2,5
G1 E	2,0
G2 CQ	2,0
G2CI	2,5
G2 CS	3,0
G ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.

2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.
3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui alla tabella precedente per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.
4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'allegato C per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento.
5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno tre anni, fatta salva diversa disposizione comunale.
6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i 300 metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. I comuni prevedono per le medie strutture il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convenzione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando;
 - b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti diversamente abili;
 - c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;
 - d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;

- e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;
 - f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di metri quadrati 5000, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al 5 per cento dell'area di sosta della clientela;
 - h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legate da vincolo pertinenziale;
 - i) possibilità di uso del parcheggio da parte del comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.
7. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari.
8. Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione.

Art. 22 Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci

1. Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà, destinati a zona verde e gli spazi per la movimentazione delle merci secondo la dotazione stabilita nell'allegato D. della L.R. 7/2020. L'adeguamento è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.
2. La dotazione minima di aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per

la vendita di merci ingombranti è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente:

Tipologia dell'esercizio	Aree ad uso pubblico Coefficiente	Aree per movimentazione merci Coefficiente
MA/M - ME	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05
EMI	0,03	0,05

Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro è incrementato del trenta per cento.

3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di detti spazi è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'allegato D della L.R. 7/2020 per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.
4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di tali spazi è pari al prodotto del parametro fissato dall'allegato D per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.
5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva diversa disposizione comunale.
6. Gli spazi ad uso pubblico da sistemare a verde dovranno essere piantumati con essenze arboree autoctone e sistemati a prato ad andamento non pianeggiante. È necessaria inoltre, la presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.

Art. 23 Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti- EMI

1. L'insediamento degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è ammesso nelle zone territoriali omogenee comunali D1-D2 e D3.

Art. 23 Procedure amministrative per l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

25

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all'allegato A della L.R. 7/2020, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B della L.R. 7/2020, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.
2. Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti possono avere una superficie lorda massima di 5.000 mq.
3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.

Art. 24 Mercati su Area Privata - MAP

1. L'insediamento dei Mercati su Area Privata è ammesso nelle zone territoriali omogenee comunali D1-D2 - D3- EP e F2.

Art. 25 Procedure amministrative per i Mercati su Area Privata

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di mercato su area privata nonché la riduzione di un settore merceologico, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della L.R. 7/2020, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B della L.R. 7/2020.

2. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.
3. È vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.
4. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

CAPITOLO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 26 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente SIAD si intendono:

- a) commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche, le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) operatore, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
- d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
- e) posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;
- f) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) sagra, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
- i) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
- j) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;

- k) somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche: la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;
- l) associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale;
- m) per "spunta", l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- n) per "spuntista", l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto non occasionalmente occupato dall'operatore in concessione o non ancora occupato;
- o) hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.
- p) per "attività stagionali", quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano flussi turistici stagionali;
- q) per "chiosco", un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica o materiale;
- r) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;

- s) per "banchi temporanei", attrezzature di esposizione facilmente smontabili e asportabili al termine dell'attività commerciale;
- t) per "fiera-mercato", la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, di pittura, di scultura, collezionismo, hobbistica, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini;
- u) per "miglioria", la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato o fiera oppure in istituendo mercato o fiera, allo scopo di migliorarne la propria posizione;

Art. 27 Finalità

1. Con presente SIAD si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori, in modo tale da garantire la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale, favorendo il contenimento dei prezzi;
 - b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l'esercizio dell'attività in forma itinerante, siano integrati con le altre forme distributive, e siano coerenti con un ordinato assetto urbano;
 - c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;
 - d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la congestione del traffico veicolare.

Art. 26 Norme generali

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) sui posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal comune.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della L.R. 7/2020, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da

imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.

3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
5. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 70:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 5 per cento del totale dei posteggi del mercato;
 - b) agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti, nella percentuale non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;
 - c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).
6. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.
7. La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi

inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.

8. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati.
9. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente.
10. Per partecipare alla spunta di cui al comma 1, gli operatori presentano apposita comunicazione al SUAP del comune competente su modulistica a tal fine predisposta, reperibile direttamente presso la sede del SUAP e nel sito internet del comune. La mancata presenza per oltre sedici mercati non consecutivi nell'anno solare alle operazioni di spunta comporta l'azzeramento della graduatoria. Sono fatte salve le assenze giustificate ai sensi di legge per malattia, gravidanza, infortunio, nonché le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. L'azzeramento delle presenze maturate nella graduatoria di spunta determinato dal superamento del numero massimo di assenze ingiustificate, comporta la presentazione di una nuova comunicazione.
11. Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.
12. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide indica, all'atto della notazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

Art. 28 Compiti degli Uffici Comunali

1. La regolamentazione, la direzione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Il Responsabile del SUAP, si avvale del personale del Comando di Polizia Municipale per l'attività di controllo e di Polizia amministrativa.
2. L'Ufficio SUAP del Comune di Apollosa provvederà a tenere il ruolino di mercato, a verificare le presenze degli operatori e ad assegnare giornalmente i posteggi temporanei (ruolino di spunta). Il ruolino di mercato sarà consultabile presso gli uffici del SUAP di Apollosa.
3. L'Ufficio SUAP verificherà che i produttori agricoli vendano esclusivamente merci di propria produzione.
4. L'Ufficio SUAP provvederà alla redazione e tenuta dell'archivio dei mercati e degli operatori, nonché alle rilevazioni delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto stabilito nel presente Provvedimento e nelle norme di riferimento.

Art. 29 Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Strumento, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. n.7/2020, del D.Lgs. n.114/98, della L. n.248/2006 nonché dei vigenti Regolamenti comunali, delle norme igienico - sanitarie e delle norme di sicurezza. Laddove non in contrasto con la presente regolamentazione, ovvero con la normativa regionale in materia, il presente regolamento si intende integrato con le previsioni di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 così come pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2002.

INDICE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 - Oggetto e principi.....	1
Art. 2 – Elaborati del SIAD	2
Art. 3 Procedura di approvazione ed entrata in vigore.....	3
Art. 4 Limiti applicativi	3
CAPITOLO II - COMMERCIO SU AREE PRIVATE	5
Art. 5 Classificazione degli esercizi commerciali.....	5
Art. 6 Definizioni.....	5
Art. 7 Classificazione degli esercizi commerciali.....	7
Art. 8 Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale	8
Art. 9 Norme generali per l'insediamento delle strutture commerciali	8
Art. 10 Norme particolari per aree ed edifici sottoposti a vincoli	9
Art. 11 Interventi di valorizzazione del Centro Storico	9
Art. 12 Ammissibilità e Compatibilità delle Attività Commerciali in Conformità al Vigente PUC ed alla pianificazione sovracomunale.....	10
Art. 13 Esercizi di vicinato- EV.....	11
Art. 14 Procedure amministrative per l'apertura di un esercizio di vicinato.....	12
Art. 15 Medie strutture di vendita- M/AM ed ME.....	13
Art. 16 Procedure amministrative per l'apertura delle Medie strutture di vendita.....	13
Art. 17 Grandi strutture di vendita- G1A/M- G1E-G2CQ- G2CI-G2CS e GACP	15
Art. 18 Procedure amministrative per l'apertura delle Grandi strutture di vendita.....	15
Art. 19 Parametri di valutazione per l'insediamento delle Grandi strutture di vendita	18
Art. 20 Caratteristiche dei locali commerciali	19
Art. 21 Aree di parcheggio degli esercizi commerciali.....	21
Art. 22 Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci	23
Art. 23 Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti- EMI	25
Art. 24 Mercati su Area Privata - MAP	25
Art. 25 Procedure amministrative per i Mercati su Area Privata	25
CAPITOLO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	27
Art. 26 Definizioni.....	27
Art. 27 Finalità.....	29
Art. 28 Compiti degli Uffici Comunali.....	32
Art. 29 Norme transitorie e finali.....	32